



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA E RELATIVO COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/14.10.2020

In vigore dal 1° novembre 2020

SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.G.I.V.	3
Articolo 3 - Modalità per l'attivazione del procedimento	4
Articolo 4 – Adempimenti istruttori e termini procedurali	5
Articolo 5 - Responsabile del procedimento	6
Articolo 6 - Validità temporale del riconoscimento e adempimenti successivi al rilascio	7
Articolo 7 – Rinnovo biennale	7
Articolo 8 – Sospensione e revoca del riconoscimento	7
Articolo 9 – Poteri e compiti delle Guardie Giurate Volontarie	8
Articolo 10 – Divieti delle Guardie Giurate Volontarie	9
Articolo 11 – Controlli	10
Articolo 12 - Applicazione del provvedimento sanzionatorio	10
Articolo 13 – Coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie e organizzazione del servizio	11
Articolo 14 – Gruppo di coordinamento	11
Articolo 15 - Norme di rinvio, norme transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore	11

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Livorno, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo in osservanza della L. 07/08/1990 n. 241, in armonia del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dello Statuto Provinciale in conformità con le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" di cui alla L.06/11/2012, n. 190 e del relativo Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dalla Provincia di Livorno.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Venatoria Volontaria (G.G.V.V.) e Guardia Giurata Ittica Volontaria (G.G.I.V.), di seguito talvolta genericamente indicate anche come Guardia Giurata Volontaria (G.G.V.), stabilendo i requisiti, le procedure di rilascio e rinnovo, le cause di sospensione e revoca della nomina secondo quanto disposto dall'art. 163 comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa", in esercizio della potestà regolamentare riconosciuta alle Province dagli artt. 114 e 117 comma 6 della Costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11/02/1992 n. 157, artt. 51-52 della L.R.T. 12/01/1994 n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 08/10/1931 n. 1604, artt. 21 e 22 della L. 14/07/1965 n. 963 "Disciplina della pesca marittima", artt. 20 e 20-bis della L.R.T. 03/01/2005 n.7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne".
3. Il presente regolamento definisce, inoltre, i criteri e le modalità per il coordinamento provinciale delle G.G.V. esclusi i servizi di vigilanza negli ambiti degli istituti di iniziativa privata.

Articolo 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.G.I.V.

1. Fermi restando i requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve possedere i seguenti ulteriori requisiti soggettivi specifici:
 - a) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - b) non avere un'età superiore ai 80 anni;
 - c) non aver riportato condanne penali per delitti e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione e il caso in cui i reati ascritti al certificato del casellario giudiziale risultino essere stati oggetto di depenalizzazione;
 - d) non aver riportato condanne penali per contravvenzioni a norme nelle materie per le quali la G.G.V. sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi,

violenza su persone, animali e cose e comunque in tutti quei casi in cui l'indole del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione e il caso in cui i reati ascritti al certificato del casellario giudiziale risultino essere stati oggetto di depenalizzazione;

e) non essere sottoposto o non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico per i reati di cui alle lettere c) e d);

f) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l'applicazione di misure restrittive per violenza su persone, animali e cose;

g) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria (con esclusione della fattispecie prevista per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale) e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa nazionale e regionale a tutela dell'ambiente) nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;

h) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata e certificata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale da presentare in occasione del primo rilascio della qualifica e ogni due anni per il rinnovo biennale.

2. La qualifica di G.G.V.V. e G.G.I.V. può essere riconosciuta a coloro che siano in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana previo superamento di apposito esame fatte salve le eccezioni previste dalla normativa regionale e nazionale.
3. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento nonché al momento del rinnovo biennale.
4. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento la perdita temporanea o permanente di uno dei requisiti suddetti nonché qualsiasi altro mutamento che possa comportare la sospensione o la revoca della qualifica.

Articolo 3 - Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. deve essere avanzata tramite il responsabile provinciale di una delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio provinciale; la richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.I.V. può essere avanzata, oltre che dalle associazioni suddette, anche tramite una delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'art. 4-ter della L.R.T. 03/01/2005 n. 7;
2. La richiesta in carta legale (ex D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 3 della tariffa, allegato A, parte I "istanze rivolte alla pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo"), o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., deve essere sottoscritta dal responsabile dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento secondo il modello adottato dalla Polizia Provinciale di Livorno e approvato in separata disposizione del Responsabile del procedimento. La stessa deve contenere:
 - i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento e ulteriori dati personali previsti nella modulistica suddetta ai fini del procedimento;

- materia di competenza per la quale si chiede il decreto;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento compresa idonea copertura assicurativa prevista dalla normativa sul volontariato;
 - autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.
3. La richiesta deve essere corredata dei seguenti allegati:
- certificato medico di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - copia di documentazione idonea a dimostrare il possesso dei titoli abilitativi alla nomina di guardia giurata volontaria di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
4. A seguito della disposizione di rilascio del decreto a firma del responsabile del procedimento, per la predisposizione del tesserino di riconoscimento è necessario presentare:
- n. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto;
 - n. 1 marca da bollo per il rilascio del decreto (ex D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 1 della tariffa, allegato A, parte I "documenti autenticati da pubblici ufficiali").

Articolo 4 – Adempimenti istruttori e termini procedurali

1. La domanda di riconoscimento del decreto di guardia giurata volontaria deve essere presentata al protocollo dell'Ente: all'interessato è rilasciata ricevuta datata dalla quale decorrono i termini di avvio del procedimento.
2. L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 07/08/1990 n. 241 contenente l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa competente, il nominativo del dirigente o del funzionario responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti a norma dell'art. 8 della L. 07/08/1990 n. 241. Non si fa luogo a notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge, a motivo della sussistenza di particolari esigenze, di celerità istruttoria o qualora il provvedimento finale sia adottato entro il termine di 15 gg. dalla presentazione dell'istanza per evitare duplicazioni dell'attività e appesantimento dell'iter amministrativo.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni indicando le cause di irregolarità o di incompletezza concedendo 30 gg. per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale tempo senza che il richiedente abbia provveduto alla regolarizzazione, la domanda viene rigettata. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa.
4. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60 decorrenti dall'inizio del procedimento stesso fatte salve le sospensioni di cui al comma 3, come da regolamento sui procedimenti amministrativi della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 01/07/2010 n. 83 e succ. m. e i. e relative

schede di rilevazione allegate allo stesso in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L. 07/08/1990 n. 241.

5. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento entro termini più brevi.
6. Il riconoscimento avviene a seguito di procedimento istruttorio che accerti l'esistenza dei requisiti soggettivi, di presupposti di legittimità, condizioni tecniche, e altri accertamenti e valutazioni in ordine all'opportunità al rilascio del provvedimento finale al soggetto richiedente, anche mediante richiesta di informazioni e pareri.
7. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o delle determinazioni di altre Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 6.
8. In caso di eccessivi ritardi da parte dell'amministrazione interpellata, o di omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.
9. Il controllo sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dalla Polizia Provinciale ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui sia accertata d'ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli art. 18 della L. 07/08/1990 n. 241, art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ai connessi articoli del Codice Penale.
10. Il procedimento si conclude con una disposizione del responsabile del procedimento contenente il provvedimento motivato di rilascio del decreto di G.G.V. o di diniego al rilascio. La disposizione sarà pubblicata sul sito della Provincia di Livorno "Amministrazione trasparente" in conformità alla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi provvedendo ad oscurare i dati sensibili in ottemperanza alla normativa privacy.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
2. Il Comandante della Polizia Provinciale affida, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria del procedimento di rilascio del decreto di G.G.V.;
3. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nel Capo II del Regolamento sui procedimenti amministrativi della Provincia di Livorno approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale 01.07.2010 n. 83, nell'art. 6 della L. 241/90 e nelle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, in osservanza dell'art. 6-bis della L. 07/08/1990 n. 241 e art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 circa l'astensione in caso di conflitto di interessi che viene esplicitamente attestata in ogni disposizione di rilascio.

Articolo 6 - Validità temporale del riconoscimento e adempimenti successivi al rilascio

1. Il decreto di G.G.V. ha scadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo al rilascio ed è rinnovabile biennialmente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7.
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, firmato dal responsabile del procedimento contenente i dati anagrafici e munito di fotografia sul quale sono indicati la qualifica specifica, l'associazione di appartenenza, la data di rilascio, di prima scadenza e delle successive proroghe a seguito di rinnovo biennale.
3. Successivamente alla nomina, la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa la documentazione in originale al Corpo di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale.
4. Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del decreto di G.G.V. è fatta comunicazione annuale alla Prefettura a cura del Comando Polizia Provinciale.
5. Contestualmente al rilascio del decreto, i dati delle G.G.V. abilitate sono iscritti nel Registro delle Guardie Giurate Volontarie istituito e costantemente aggiornato su supporto informatico presso il Comando di Polizia Provinciale e inseriti nel programma informatico adottato dalla Polizia Provinciale per il coordinamento e controllo dei servizi attivati secondo le modalità stabilite dal Comando.

Articolo 7 – Rinnovo biennale

1. La validità del decreto è soggetta a rinnovo biennale con decorrenza 1 gennaio successivo al secondo anno dal rilascio o rinnovo successivo.
2. Il rinnovo biennale avviene d'ufficio ed è subordinato alla presentazione del certificato medico di cui all'art. 2 comma 1 lett. h, a cura dell'associazione cui fa capo il soggetto, entro il 1 dicembre di ogni anno e all'effettivo espletamento di almeno 50 servizi di vigilanza di minimo 4 ore ciascuno nel corso dei 24 mesi precedenti, dei quali almeno 15 annuali. I servizi espletati sono determinati attraverso il sistema di prenotazione messo a disposizione dal Comando di Polizia Provinciale. I servizi effettuati e registrati al di fuori delle modalità previste dal regolamento non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo del decreto. Il responsabile del procedimento provvede a calcolare il numero dei servizi necessari al mantenimento della qualifica nel caso in cui il periodo di riferimento sia inferiore per eventuali sospensioni volontarie del servizio o in caso di riconoscimento in corso d'anno proporzionalmente al periodo di attività.
3. Del rinnovo biennale è data comunicazione al soggetto interessato e alla associazione di appartenenza con disposizione del responsabile del procedimento a seguito di istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente e il permanere dei requisiti previsti per il rilascio. Allegato alla disposizione, la G.G.V. riceverà un tagliando adesivo da applicare sulla tessera di riconoscimento nello spazio adibito al rinnovo della scadenza del documento.

Articolo 8 – Sospensione e revoca del riconoscimento

1. Le guardie giurate volontarie sono tenute all'osservanza delle normative nazionali,

regionali e del presente regolamento.

2. Qualora non siano stati espletati, durante il biennio precedente, il numero minimo dei servizi di cui all'art.7 comma 2, si procederà alla sospensione per almeno nr. 1 anno salvo i casi di giustificato motivo di cui al comma 8.
3. Fatte salve eventuali responsabilità civili e penali e secondo i principi di proporzionalità, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni alle norme statali e regionali e del presente regolamento durante l'espletamento dell'attività di G.G.V.V. o G.G.I.V. la Provincia procede:
 - a) al richiamo, in seguito alla prima violazione;
 - b) alla sospensione dell'attività di vigilanza per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito della seconda violazione;
 - c) alla revoca della nomina in caso di reiterate violazioni;
4. La sospensione del decreto di nomina di guardia giurata volontaria è altresì disposta quando si accerti che il titolare è sottoposto a procedimenti penali per reati di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) del presente regolamento per un periodo non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento;
5. La revoca del decreto di nomina di guardia giurata volontaria è altresì disposta:
 - a) quando sia accertata la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) , c), d), f), g), h) del presente regolamento;
 - b) cessazione del rapporto associativo della G.G.V. con l'associazione di affiliazione che presentò istanza di rilascio del decreto su presentazione della stessa associazione o del soggetto dimissionario;
 - c) nel caso di mancato espletamento dei servizi minimi di cui all'art.7 comma 2;
 - d) nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese; in tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria.
6. In caso di omessa presentazione del certificato medico in sede di rinnovo il responsabile del procedimento comunica con atto a propria firma la revoca del decreto ai soggetti interessati.
7. Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V. è tempestivamente notificato, con le motivazioni, all'interessato, al responsabile dell'associazione proponente ed alla Prefettura;
8. Quando per giustificati motivi la G.G.V. non può ottemperare all'obbligo di assicurare le ore minime previste dall'art. 7 comma 2 del presente regolamento invia alla Polizia Provinciale e alla associazione di appartenenza comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione dal servizio.
9. In caso di rinuncia definitiva al servizio, la guardia volontaria rende comunicazione scritta alla Polizia Provinciale e alla associazione di appartenenza con effetto irrevocabile dal momento della presentazione;
10. Il provvedimento di sospensione o di revoca implica la tempestiva riconsegna del tesserino di riconoscimento alla Provincia.

Articolo 9 – Poteri e compiti delle Guardie Giurate Volontarie

1. Le G.G.V. durante l'espletamento delle attività coordinate dalla Provincia, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice

di Procedura Penale, svolgono funzioni di polizia amministrativa esercitando i relativi poteri di accertamento come previsto dall'art. 13 della L.689/81 nell'ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento.

2. Le G.G.I.V., nell'ambito di svolgimento del servizio rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 31 R.D. 08/10/1931 n. 1604.
3. Le guardie giurate volontarie esplicano la loro attività a titolo gratuito tramite le rispettive Associazioni di affiliazione, nell'ambito del territorio provinciale secondo la zona assegnata rapportandosi con il responsabile della Polizia Provinciale individuato.
4. Ai fini dell'espletamento del servizio, le G.G.V. sono tenute a rispettare il presente Regolamento, in particolare devono:
 - prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque sulla base delle indicazioni operative fornite dal responsabile organizzativo della propria associazione e dalla Polizia Provinciale;
 - registrare l'inizio e la fine del servizio di vigilanza attraverso il sistema di prenotazione adottato dalla Polizia Provinciale per il coordinamento e controllo delle G.G.V. (secondo le istruzioni dettagliate in apposita separata disposizione del responsabile del procedimento);
 - effettuare le ore minime previste dal regolamento;
 - rivolgersi all'utenza durante i servizi con contegno educato e coerente alle mansioni svolte qualificandosi con chiarezza ed esibendo il tesserino di riconoscimento;
 - indossare la divisa fornita dalla associazione di appartenenza dotata di evidente contrassegno di vigilanza volontaria senza fregi o segni che possano ingenerare confusione con le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o locali, fatta eccezione per particolari attività in borghese autorizzate preventivamente dalla Polizia Provinciale;
 - compilare in modo chiaro e completo i verbali di contestazione delle violazioni amministrative rapporti di servizio e ogni altro atto necessario avendo cura di annotarvi il numero di prenotazione del servizio e rilasciandone copia al trasgressore secondo la normativa vigente; qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata il verbale è trasmesso al competente ufficio della Regione Toscana per la notifica, con indicazione delle motivazioni che hanno impedito la contestazione immediata;
 - relazionare ai responsabili del coordinamento l'attività di vigilanza svolta segnalando con apposite relazioni di servizio eventuali episodi o situazioni degni di rilievo in riferimento all'ordine e alla sicurezza pubblica anche se non riferite direttamente alla materia ittica o venatoria;
 - partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione previsti dagli Enti competenti.

Articolo 10 – Divieti delle Guardie Giurate Volontarie

1. E' fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l'attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria.
2. Alle G.G.V.V non è consentito l'esercizio venatorio e/o di pesca alla G.G.I.V. durante lo svolgimento del servizio di vigilanza. Fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del R.D. 06/05/1940 n. 635 è fatto divieto di esercitare attività di vigilanza all'interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di Guardie volontarie che risultino

concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.

3. E' fatto divieto di svolgere attività di vigilanza da parte delle Guardie volontarie di qualsiasi associazione al di fuori dell'attività programmata e coordinata.

Articolo 11 – Controlli

Il controllo sull'operato delle G.G.V. sia sotto il profilo della legittimità operativa, comportamentale e della funzionalità di servizio viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale ed è mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta nel campo della tutela e controllo della fauna omeoterma e della fauna ittica. Ogni comportamento ritenuto non conforme ai doveri e agli obblighi di G.G.V. sarà tempestivamente comunicato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di cui all'art. 12.

Articolo 12 - Applicazione del provvedimento sanzionatorio

1. Le sanzioni disciplinari vengono irrogate previa valutazione di apposita commissione, effettuati gli opportuni accertamenti e sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, dal comandante del Corpo di Polizia Provinciale in qualità di responsabile del procedimento con provvedimento motivato secondo le disposizioni della Legge n. 241/90;
2. La commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal comandante del Corpo di Polizia Provinciale e dall'ufficiale del Corpo di Polizia Provinciale competente per territorio di assegnazione della G.G.V. sottoposta a procedimento, un dipendente della Polizia Provinciale con funzioni di verbalizzante ed è insediata con provvedimento del comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
3. Il comandante del Corpo di Polizia Provinciale quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 8 comma 2, entro venti giorni dalla notizia, contesta per iscritto l'addebito alla G.G.V. e la convoca per l'audizione davanti alla commissione appositamente indetta per la valutazione disciplinare. Entro il termine fissato nella lettera di convocazione, la parti in causa, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento istruttorio e per un massimo di trenta giorni. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il comandante conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per la G.G.V., la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.
4. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del Corpo di Polizia Provinciale ovvero i membri della commissione per la preventiva valutazione delle sanzioni disciplinari possono acquisire da soggetti terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

Articolo 13 – Coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie e organizzazione del servizio

1. Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie Volontarie ad essi associate è svolta dalla Provincia di Livorno secondo la vigente normativa.
2. L'attività di coordinamento è affidata al comandante del Corpo di Polizia Provinciale e ai suoi delegati addetti al coordinamento e controllo.
3. L'attività di vigilanza volontaria è articolata territorialmente secondo i distaccamenti della Polizia Provinciale di Livorno e organizzata dall'ufficiale della Polizia Provinciale addetto al coordinamento e controllo di zona.
4. Il comandante del Corpo di Polizia Provinciale e i suoi delegati si rapportano col responsabile operativo indicato da ogni associazione che abbia almeno un associato in possesso del decreto di G.G.V.;
5. Gli ufficiali responsabili dei distaccamenti della Polizia Provinciale:
 - partecipano al gruppo di coordinamento provinciale di cui al successivo art.12;
 - organizzano i servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento stabiliti nelle riunioni del gruppo di coordinamento provinciale secondo le disponibilità fornite dai responsabili operativi delle associazioni;
 - verificano il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento e relazionano al responsabile del procedimento segnalando eventuali inadempienze e criticità unitamente alle proprie osservazioni.

Articolo 14 – Gruppo di coordinamento

1. Il gruppo di coordinamento è un tavolo tecnico-organizzativo volto alla definizione dei piani e degli obiettivi dell'attività di vigilanza volontaria nonché delle modalità operative di raggiungimento degli stessi; durante le riunioni del gruppo i partecipanti possono avanzare proposte integrative al programma di coordinamento e segnalare eventuali criticità.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato e presieduto dal Comandante della Polizia Provinciale di Livorno in qualità di responsabile del procedimento;
Esso è composto da:
 - Il comandante della Polizia Provinciale di Livorno o suo delegato;
 - gli ufficiali della Polizia Provinciale addetti al coordinamento e controllo dei distaccamenti territoriali;
 - un dipendente del Corpo di Polizia Provinciale con funzioni di segretario verbalizzante;
 - un rappresentante di ciascuna Associazione che abbia almeno una G.G.V. attiva;
3. Alle riunioni possono essere invitati altri soggetti anche facenti capo ad altri corpi, enti, associazioni esperti in riferimento agli argomenti trattati;

Articolo 15 - Norme di rinvio, norme transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento restano confermate le norme già previste dai regolamenti vigenti presso l'ente, le normative regionali e nazionali.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 31.01.2002 n. 14 modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 29.01.2004 n. 15 in vigore dal 16 marzo 2002. E' abrogato il Regolamento di servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 753/08.05.1998 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 116/17.06.2003 in vigore dal maggio 1998;
3. I decreti attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino alla naturale scadenza come riportata sul tesserino di riconoscimento e comunque non oltre il 31/12/2022. I soggetti in possesso di decreto rilasciato ai sensi del vecchio regolamento, alla scadenza dello stesso dovranno fare nuova istanza di rilascio.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello Statuto della Provincia di Livorno.